

C.&S. E ASSOCIATI – STUDIO E LEGAL NETWORK
AVV. DINO CAUDULLO – AVV. SALVATORE M.A. SPATARO

Avv. Salvatore M.A. Spataro
 PATROCINANTE IN CASSAZIONE
 Tel. e Fax 095/383876
 e mail: segreteria@studiolegalspataro.it
 pec:salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE

ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per il prof. Giancarlo Giuseppe Luigi Falzone, nato a Catania il 18/04/1967, C.F.: FLZGCR67D18C351I, residente in Catania, Via E. Pantano n°40/D, rappresentata e difesa per procura al presente atto telematico dall'Avv. Salvatore M.A. Spataro del Foro di Catania (PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095/383876 - C.F. SPTSVT70H14C351H), la cui indicazione di PEC che precede deve valersi ai fini della domiciliazione telematica e con domicilio eletto in Caltagirone, viale Europa n°2, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Conti

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. C.F.: 80185250588,

**PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DEL RICORRENTE, PREVIA ANNULLAMENTO
 E/O DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI OSTATIVI DESCRITTI IN
 RICORSO, ALLA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLA ALLA
 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ DEL PERSONALE
 DOCENTE 2017/18 DEL SERVIZIO PRESTATO PRESSO LE SCUOLE PARITARIE E
 QUINDI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL PROPRIO TRASFERIMENTO A
 FAR DATA DALL'A.S. 2017/18 PRESSO UNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI IN
 PROVINCIA DI CATANIA INDICATI IN DOMANDA DI MOBILITÀ E PER LA CONDANNA
 DEL MIUR A DISPORRE IL DETTO TRASFERIMENTO**

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente è docente di scuola secondaria abilitato nella classe di concorso AB24 [ex A346 lingue e civiltà straniera- inglese nella scuola secondaria di II grado], in relazione alla quale è stato assunto in ruolo l'01/09/2015 con il piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/2015, in fase B da GAE, nella provincia di Pisa.

Con la mobilità straordinaria 2016/17 veniva trasferito **erroneamente** in Lombardia; solo temporaneamente è in servizio a Caltagirone (cfr.doc.7),



dal che la competenza territoriale inderogabile dell'adito tribunale a mente dell'art.413 V c° c.p.c.

Con la mobilità 2017/18 il ricorrente, sperava, dopo le tribolazioni dell'anno precedente di poter finalmente rientrare in provincia di Catania dove risiede con la famiglia; alla propria domanda veniva assegnato un punteggio base di p. 21 + 6 p. per il ricongiungimento con il comune di residenza, in quanto erroneamente, non gli venivano attribuiti i punti spettanti per il servizio svolto presso l'Istituto paritario "Savoia" di Catania dall'a.s. 2005/06, all'a.s. 2014/15, e di conseguenza il ricorrente, non otteneva il trasferimento sperato negli ambiti della provincia di Catania ed espressamente richiesti nella domanda di mobilità.

Il punteggio correttamente attribuito avrebbe quindi dovuto essere pari a 81 (21 p. base + 6 p. x ciascuno dei 10 anni di servizio prestato presso l'istituto paritario Savoia) + 6 p. per il ricongiungimento con il comune di residenza.

1. LE REGOLE GENERALI SULLA MOBILITÀ.

Le regole generali sulla movimentazione del personale docente (mobilità) sono contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.L.vo n. 244/97), attualmente in vigore e prevedono che:

art. 462

"3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.
 4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.
 5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti".

art. 463, comma 1

"I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza".

Nella norma primaria, come evidenziato in premessa, venivano tratteggiati alcuni principi in forma, rinviando – come sempre – al C.C.N.I.



(accompagnato da O.M. di pari data) sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA, annualmente rinnovato, per il resto.

Così anche nella nuova normativa di rango primario, ossia nella L.107/2015 vengono tratteggiati alcun principi, essendo rimessa la disciplina di dettaglio a differente fonte regolatrice.

In maldestra applicazione delle fonti di rango primario, nella sezione "Note Comuni", appendice del medesimo C.C.N.I., si rintraccia l'inusitato divieto di valutazione del servizio in questione, disponendo che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera."*

Le disposizioni in parola appaiono evidentemente distorsive della lettera e della *ratio* delle fonti primarie di seguito evocate: sulla palese illegittimità di tali disposizioni si tornerà poco oltre.

2. ILLEGITTIMITÀ DELLE "NOTE COMUNI" ALLEGATE AL C.C.N.I. MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE ED ATA 2017/18 DEL 12/4/2017 NELLA PARTE IN CUI DISPONGONO CHE:

"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali".

NECESSITÀ DI ANNULLAMENTO IN PARTE QUA, OVVERO DI DISAPPLICAZIONE DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE.

Con disposizione di rango pattizio, sicuramente illegittima, il C.C.N.I. ha inserito, con la sezione "Note Comuni", l'inusitato divieto di valutazione del servizio in questione, disponendo che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera."*

E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate



congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali".

È innanzitutto evidente il contrasto della disposizione contrattuale sopra riportata con fonti di rango primario.

Viene in rilievo innanzitutto la L.62/00, istitutiva della parità scolastica, nonché le relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08).

La Legge 62 del 2000, introduttiva delle disposizioni relative alla parità scolastica, disciplinò la piena parità ad ogni effetto di Legge fra Scuole statali e scuole paritarie ed in ulteriore applicazione della richiamata parità, l'articolo 2 comma 2 del decreto legge 255 del 2001, convertito in legge 333 del 2001, specificamente dedicato alla pari valutazione del servizio d'insegnamento negli Istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, ebbe a disporre a chiare lettere che **i servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n°62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.**

Si tratta di disposizioni normative che superano l'antica distinzione ("agli effetti della carriera") posta dagli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 tra le sole scuole "pareggiate" e "parificate": sul punto, come confermato in giurisprudenza, il risalente testo normativo del 94 necessita ovviamente di essere aggiornato alla luce delle novità legislative in materia di parità scolastica posteriori ed innovative della disciplina con l'introduzione degli istituti paritari: non è un caso come l'interpretazione sistematica sul punto si arricchisca dell'intervento dell'art.1 bis D.L. 250/05, il quale chiude la vicenda precisando che: "*Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie*".

Non è un caso nemmeno che in applicazione di tali norme di legge anche le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente,



come anche quelle relative alle GAE di cui al DDG 31.3.2007 riconoscano la piena valutabilità del richiamato servizio.

La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 04/08/2010 ha riconosciuto che la L.62/00 *"nulla ha modificato in materia di servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. lgs 247/1994"*. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come *"la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità dell'offerta formativa"* (Consiglio di stato, sentenza n.1102/2002).

A chiosa vale richiamare l'inequivoco contenuto delle disposizioni di rango secondario adottate dallo stesso M.I.U.R. in materia (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), tutte confermate della richiamata equivalenza fra scuole statali e scuole paritarie ad ogni effetto di Legge.

La disposizione pattizia inserita nelle "note comuni" allegate al C.C.N.I. si pone, quindi, in insanabile contrasto con il richiamato quadro di disposizioni di rango primario, confermate dalle fonti applicative di rango secondario.

--- == = o o o ◇ o o o == = ---

Il Giudice ordinario, al cospetto della disposizione pattizia illegittima ne ha certamente potere di annullamento in parte qua per violazione delle disposizioni normative con essa contrastanti.

Ai fini del diritto soggettivo al trasferimento invocato dal ricorrente sarà bastevole, ove l'adito Giudice riterrà, anche la loro disapplicazione ai fini del decidere.

--- == = o o o ◇ o o o == = ---

2.1 SUL DISCENDENTE DIRITTO AL TRASFERIMENTO INVOCATO DAL RICORRENTE

Se, dunque, l'art. 2 c.2 del D.L. n.255/2001, convertito con legge 2331/01, stabilisce - come detto - che: *"...i servizi di insegnamento prestati dal 01/09/2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10/03/2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole"*



statali, la valutazione di tale servizio, in ossequio al precedente punto prospettato sub 1) era ed è dovuta.

Non resta altro da chiarire, quindi, come i servizi predetti risultassero, analiticamente allegati e descritti dal prof. FALZONE proprio perché il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente: gli stessi hanno formato oggetto di analitica indicazione in seno alla domanda di mobilità, nell'apposito allegato D destinato, per l'appunto, alla elencazione dei servizi dichiarati ed il principio, quindi, di sollecitazione a provvedere tipico della relazione cittadino/P.A. è stato pienamente rispettato dal ricorrente.

Ultimo elemento di doverosa allegazione e prova in questa sede è la natura indubitabilmente paritaria dell'Istituto ove il ricorrente ha prestato il servizio dichiarato e non valutato.

Nella fattispecie, l'Istituto paritario "Savoia" di Catania, con Decreto Ass. Reg. P.I. n°2761 del 13/12/2002, ha ottenuto il riconoscimento della parità scolastica ai sensi della L.62/2000: la descrizione analitica dei predetti servizi è stata resa dal ricorrente in seno all'apposito allegato D alla domanda di mobilità 2017/18.

Non residuano dubbi circa la valutabilità piena del servizio in esame e l'illegittimità discendente della sua omessa valutazione, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, per effetto della contestata disposizione di C.C.N.I. che si è chiesto di annullare, ovvero disapplicare.

Diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e di imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare in sede di mobilità tra servizi aventi per legge le medesime caratteristiche e dignità.

La stessa giurisprudenza di merito chiamata a giudicare su analoghe questioni, non ha esitato ad accogliere le identiche istanze proposte (cfr. fra tantissime nel panorama nazionale, Tribunale di Caltagirone – Dott. Gasparini con prima Ordinanza cautelare dell'11.7.2016, confermata da numerose Sentenze di merito; Tribunale Lavoro di Napoli - Dott. Armato,



Ordinanza cautelare del 6/9/2016; Tribunale Lavoro di Treviso - Dott.ssa Poirè, Ordinanza cautelare n. 4070 del 24/10/2016; Tribunale Lavoro della Spezia - Dott. Panico, Ordinanza cautelare n. 3882 del 24/10/2016; Tribunale Lavoro di Napoli Nord - Dott.ssa Colameo, Ordinanza cautelare n. 42800 del 4/11/2016; Tribunale Lavoro di Mantova - Dott.ssa Fraccalvieri, Ordinanza cautelare del 16/11/2016; Tribunale Lavoro di Livorno - Dott.ssa Sbrana, Ordinanza cautelare n. 3856 del 18/11/2016; Tribunale Lavoro di Forlì - Dott. Mascini, Ordinanza cautelare n. 2821 del 7/12/2016; Tribunale Lavoro di Forlì - Dott. Mascini, Ordinanza cautelare n. 2823 del 9/12/2016; Tribunale Lavoro di Torino - Dott.ssa Cirvilleri, Sentenza del 3/2/2011; Tribunale Lavoro di Roma - Dott. Boeri, Sentenza n. 10110 del 22/11/2016; Tribunale Lavoro di Genova - Dott. Basilico, Sentenza n. 99 del 2/2/2017; Tribunale lavoro Milano con Ordinanza cautelare del 20/7/2016, nonché con Sentenze 66/2017, 2267/2017, 2268/2017, 2362/2017 684/2018 –G. Rel. Saioni, Moglia, De Carlo, Cassia).

Inoltre, in data 7/3/2017 sull'O.M. 241/2016 è anche caduta la scure del Consiglio di Stato che con Ordinanze n.ro 951 e 953 in via cautelare ha profilato l'illegittimità proprio nella parte in cui omette il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie; infine, da ultimo, con Ordinanza n.ro 305/2018 del 22/1/2018, resa in sede di ottemperanza, il medesimo Consiglio di Stato sulla specifica questione ha addirittura commissariato il MIUR inadempiente (sic!)

Stando così le cose, è ovvio il macroscopico errore di valutazione in cui è incorsa l'Amministrazione che ha errato nel non valutarli: errori che in questa sede si chiede di emendare ponendo rimedio al pregiudizio incorso al ricorrente per effetto del mancato suo trasferimento negli Ambiti prescelti presso la provincia di Catania.

La mancata attribuzione nell'ambito della procedura oggetto di giudizio, di 60 punti, (6 x ciascuno dei 10 anni in questione) relativo al servizio svolto presso l'Istituto paritario "Savoia" di Catania, per la classe di concorso AB24, ha privato il ricorrente del diritto al proprio trasferimento del quale si ha ulteriore prova documentale.



Con specifico riferimento al richiesto trasferimento a Catania negli ambiti da lui scelti impone di ritenere che i 60 punti cui avrebbe avuto diritto **avrebbero realizzato il trasferimento sperato**, atteso che il prof. FALZONE si è visto superare da ben cinque docenti con punteggio inferiore agli 81 punti che gli competono e privi di alcuna precedenza. Nello specifico:

- ° DE FRANCO Valentina p. 53,
- ° DI STEFANO Nunzia p. 60,
- ° ANDOLINA Antonina p. 61,
- ° LA ROSA Rita Tiziana p. 71.

Si versa in atti il bollettino dei movimenti della provincia di Catania con analisi della posizione dei trasferimenti in ingresso sulla classe AB24 nelle predetta provincia con immediata leggibilità del dato in questione.

Quindi, anche prescindendo dalla pur possibile contestazione della suddivisione in fasi, disposta solo con atto regolamentare ma totalmente assente dalle disposizioni di rango primario, ciò che appare comunque evidente è come, nel sistema delineato tanto dal CCNI, quanto dall'O.M., la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul **PUNTEGGIO**, salve le precedenze indicate dalla Legge e richiamate dall'art.13 del CCNI: la procedura di mobilità equivale *lato sensu* ad un concorso per soli titoli, il cui unico parametro di riferimento è il punteggio vantato, in relazione ai titoli posseduti.

Per l'esposto,

SI CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, *contrariis reiectis*, previa fissazione di udienza in contraddittorio fra le parti, ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art.414 C.p.C., oltre che la propria competenza,

PREVIO ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ E QUINDI PREVIO ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE della disposizione ostativa qui espressamente impugnata,

ACCERTI E DICHIARI

il diritto del ricorrente alla valutazione degli anni di servizio prestati pre-ruolo in scuola paritaria e segnatamente dall'a.s. 2005/06, all'a.s. 2014/15 presso l'Istituto paritario "Savoia di Catania con attribuzione del relativo ulteriore punteggio di punti 60 all'esito della domanda di mobilità;



DICHIARI ALTRESI'

In ossequio alle allegazioni e prove di cui all'odierno ricorso, costituenti risultanze di causa, il diritto al trasferimento in provincia di Catania Ambito 0008 del ricorrente per effetto del punteggio dovutogli pari a punti 81,00 + 6 ai fini della mobilità interprovinciale in quanto collocato in più utile posizione rispetto al personale effettivamente beneficiario del detto trasferimento;

condannando le Amministrazioni resistenti a disporre il detto trasferimento e per esse l'Ufficio Scolastico ed il Dirigente Scolastico della Scuola ove il ricorrente sarà destinato, a stipulare con il ricorrente un contratto avente durata triennale con decorrenza dal 1.09.2017, ove necessario ordinando loro di disporre le dovute rettifiche contrattuali delle posizioni in lite

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato; il ricorrente dichiara all'uopo di versare nelle condizioni di Legge per beneficiare dall'esenzione dal relativo versamento, come da autocertificazione allegata.

----- = = = o o o o o o o o o o = = = -----

Si allegano unitamente all'autocertificazione reddituale:

- 1 Domanda di mobilità 2017 e notifica punteggio;
- 2 Proposta assunzione + accettazione contratto,
- 3 Domanda assegnazione provvisoria 2016/17;
- 4 E-mail notifica assegnazione finale;
- 5 Allegato D 2017;
- 6 Bollettino risultati elaborati dal sistema;
- 7 Presa di servizio a Caltagirone;
- 8 C.M. 163/2000;
- 9 D.M. 267/2007;
- 10 D.M. 83/2008;
- 11 Elenco scuole non statali Sicilia,
- 12 Certificato di servizio paritaria;
- 13 CCNI 2017

Con vittoria di spese e compensi.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Catania/Caltagirone, data del deposito in Cancelleria.

Avv. Salvatore M.A. Spataro

